

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Maggio 2020

NEWS

FISCO

MORATORIA SUI FINANZIAMENTI GESTITI DA INVITALIA

In coerenza con quanto disposto per gli Istituti di credito dal Decreto Cura Italia, sono **sospese le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati gestiti da Invitalia**.

È consentito, pertanto, alle Micro, alle Piccole ed alle Medie Imprese beneficiarie delle agevolazioni gestite da Invitalia (e non già oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento) richiedere, secondo quanto stabilito dall'[art. 56 D.L. 18/2020](#), la sospensione del pagamento delle rate dei **finanziamenti in scadenza fino al 30 settembre 2020**, ottenendo una dilazione del piano di rimborso. Le richieste dovranno essere inviate alla PEC moratoriacovid19@postacert.invitalia.it unitamente ad una dichiarazione, ai sensi [dell'art. 47 del DPR 445/2000](#), con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.

In relazione ai beneficiari oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento è stata disposta la **sospensione delle conseguenti azioni di recupero** fino al 30 settembre 2020.

[art. 56 D.L. 18/2020](#)

[art. 47 DPR 445/2000](#)

EMERGENZA COVID-19: L'EMERGENZA SANITARIA COME ESIMENTE DELLO STATO D'INSOLVENZA DELLE IMPRESE

A seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in materia di crisi d'impresa la disciplina in vigore prevede quanto segue:

- il rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza al 1° settembre 2021 ([art. 5 D.L. 23/2020](#));
- l'improcedibilità delle istanze di fallimento depositate tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 ([art. 10 D.L. 23/2020](#)).

Dal 1° luglio 2020 torna, quindi, ad applicarsi la legge fallimentare, ed in particolare la norma che dichiara il fallimento dell'imprenditore in stato d'insolvenza, ossia nell'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (ai sensi dell'[art. 5 L. Fall.](#)).

Ciò comporta il rischio di fallimento di numerose aziende che al termine di questa crisi sanitaria si troveranno in stato di insolvenza.

Per **scongiurare il rischio di fallimento** generalizzato delle imprese, la soluzione più probabile appare quella indicata da una giurisprudenza piuttosto risalente, ossia fare leva sul concetto di “forza maggiore” da considerare come esimente dello stato d'insolvenza purché sussista il nesso di causalità ([Cass. 21 novembre 1986 n. 6856](#)), in questo caso, tra il Covid-19, ed il conseguente *lockdown*, e lo stato d'insolvenza.

Tuttavia, senza previsione legislativa in tale senso, non tutti i tribunali fallimentari potrebbero allinearsi ed applicare tale esimente, creando così una disparità di trattamento tra le imprese colpite dall'emergenza.

Si rende, quindi, auspicabile l'emanazione di una precisa disposizione legislativa che escluda il fallimento se lo stato d'insolvenza è determinato da forza maggiore, lasciando alla discrezionalità del giudice la sola valutazione circa l'applicazione dell'esimente al caso concreto.

[Art. 5 D.L. 23/2020](#)

[Art. 10 D.L. 23/2020](#)

[Art. 5 R.D. 267/42](#)

DALL'UNGDCEC UNA GUIDA AGLI INCENTIVI AL TEMPO DEL COVID-19

“Incentivi al tempo del COVID 19” è il titolo della guida curata dalla Commissione UNGDCEC Finanza Agevolata e Fondi UE pubblicata nei giorni scorsi sul sito dell'Unione. Il documento illustra tutte le **agevolazioni ed i contributi previsti**, a fronte dell'emergenza sanitaria, a **livello nazionale e regionale**.

In particolare, sono passate in rassegna tutte le misure a sostegno delle imprese e degli autonomi contenute nei provvedimenti emanati nell'ultimo mese per fronteggiare gli effetti economici conseguenti alla pandemia: dagli incentivi del Decreto Cura Italia al sostegno finanziario previsto dal Decreto Liquidità, alle misure per l'internazionalizzazione del Paese, al credito d'imposta per canoni di locazione, sanificazione ambienti di lavoro ed acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Per ciascuna Regione, poi, sono elencate le misure adottate. Per la Lombardia sono illustrati: il contributo a fondo perduto per l'adozione di piani aziendali di Smart Working (POR FSE 2014/2020. Misura 8.6.1); il contributo a fondo perduto fino al 70% per l'adozione di tecnologie e strumenti informatici e digitali per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi. Bando Restart Digitale 2020); il "Pacchetto credito" per PMI e professionisti; il Bando per lo sviluppo di soluzioni innovative I4.0 2020; la Moratoria Regionale 2019; il bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento 2019; la cassa integrazione in deroga; la Misura Unica 2020 e le misure per le famiglie.

[Circ. UNGDCEC 19 aprile-2020](#)

TRUST REVOCABILE E CRITERI DI TASSAZIONE

Ai fini delle imposte sui redditi il **Trust revocabile**, anche se ammesso in alcuni ordinamenti, non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d'imposta: i suoi redditi sono tassati in capo al disponente. In tale ipotesi, pertanto, il Trust in quanto revocabile, viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al Disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti **i redditi solo formalmente prodotti dal Trust** ([Risp. A.E. 21 aprile 2020 n. 111](#)).

Nel caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate mediante interpello, come espressamente dichiarato dall'Istante, il Trust in oggetto era revocabile. In tale caso, dal punto di vista delle imposte sui redditi, **l'imposizione dei redditi formalmente prodotti dal Trust avviene nei confronti del**

Disponente. Ne conseguiva che anche le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito, esercitate dal Trustee per conto del Trust, esplicavano la loro validità nei confronti del Disponente.

A tal fine il Disponente o il Trustee sono tenuti ad informare tempestivamente l'intermediario o il gestore affinché questi ultimi possano adempiere ai propri obblighi fiscali correttamente. In particolare, **l'intermediario ed il gestore delle Relazioni Bancarie, informati dell'inesistenza del Trust** ai fini dell'imposta sul reddito, devono applicare i **predetti regimi di imposizione sostitutiva** avendo riguardo al Disponente quale titolare delle Relazioni.

L'effettiva imposizione dei redditi prodotti dal Trust inesistente deve avvenire **nei confronti del Disponente** nel rispetto delle regole previste dall'ordinamento tributario riguardo alla natura di tale soggetto, ossia delle persone fisiche.

[Risp. A.E. 21 aprile-2020-n.-111](#)

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI: L'ANALISI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza la disposizione del c.d. Decreto Liquidità in materia di **sospensione di versamenti tributari e contributivi** ([art. 18 D.L. 23/2020](#)) chiarendo i soggetti interessati dal provvedimento, l'ambito applicativo e le condizioni necessarie al godimento della misura.

La norma esaminata nell'approfondimento estende a tutte le imprese, a prescindere dall'attività economica concretamente esercitata o dai limiti dei ricavi o compensi dell'esercizio precedente (come invece previsto in precedenza dal [D.L. 18/2020](#)), la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, purché l'impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo ed aprile relativi al periodo d'imposta precedente.

Sono previste misure di maggior favore per i settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria non rientranti nei parametri stabiliti dal c.d. Decreto Liquidità per fruire della sospensione e specificità per gli enti non commerciali e per il settore sportivo.

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ([art. 17 bis D. Lgs. 241/97](#)), si specifica quanto segue:

- per i soggetti rientranti nell'ambito applicativo della disposizione in esame ([art. 18 D.L. 23/2020](#)) risultano **sospesi gli obblighi di versamento** e, conseguentemente, sono **sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni**, dato che gli stessi sono strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell'appaltatore;
- nell'evenienza di cui al punto precedente, se nei **5 giorni lavorativi** successivi alla scadenza del versamento delle ritenute ([art. 17 bis, c. 2, D. Lgs. 241/97](#)) sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento;
- i **controlli a carico del committente** e, quindi, l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice ([art. 17 bis, c. 3, D. Lgs. 241/97](#)), **riprenderanno dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal Decreto Liquidità** ([art. 18 c. 7 D.L. 23/2020](#)).

La Fondazione Studi esprime, infine, talune criticità emerse per i contribuenti trimestrali IVA, per i contribuenti forfettari ([art. 1 c. 54-89 L. 190/2014](#)), per le imprese agricole ed in relazione alle attività per le quali non sussiste l'obbligo di fatturazione.

[Approfondimento Fondazione Studi CdL-21-aprile-2020](#)

[art. 18 D.L. 23/2020](#)

[art. 17 bis D. Lgs. 241/97](#)

[art. 1 c. 54-89 L. 190/2014](#)

BENEFICI PRIMA CASA ED ACQUISITO DI ULTERIORE UNITÀ IMMOBILIARE

I benefici "prima casa", nell'ipotesi di acquisto di ulteriore **unità immobiliare adiacente** rispetto all'abitazione principale, vengono riconosciuti solo quando l'acquirente si impegni, in sede di acquisto, **a fondere la propria abitazione preposseduta** con la porzione immobiliare acquistata. L'unica unità abitativa derivante dall'opera edificatoria non deve, inoltre, rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le agevolazioni oggetto del chiarimento dell'A.E. sono quelle indicate all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al [DPR 131/86](#) (TUR), dove alla nota II-bis si riportano le condizioni necessarie per la fruizione dell'acquisto con **l'aliquota agevolata al 2%** per l'imposta di registro, in luogo di quella ordinaria del 9%.

I benefici non possono invece essere riconosciuti se, successivamente all'acquisto dell'ulteriore unità immobiliare, si **procede a demolire l'intero fabbricato** - nel quale sono accorpate la propria "prima casa" di abitazione e la nuova unità acquistata - per edificare sull'area un villino monofamiliare.

Secondo l'A.E. tale operazione di abbattimento e la successiva ricostruzione non costituiscono, neanche da un punto di vista catastale, una fusione.

Sul tema, l'A.E. aveva già precisato che l'applicazione del beneficio per l'acquisto di un'abitazione contigua a quella già acquistata con il beneficio fosse condizionata al fatto che l'immobile risultante **dall'unione dei due preesistenti fabbricati** non potesse essere qualificato come "di lusso" (in base all'indicazione preesistente [all'art. 10 D. Lgs. 23/2011](#)), o comunque non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ([Circ. A.E. 21 febbraio 2014 n. 2/E](#), [Circ. A.E. 7 giugno 2010 n. 31/E](#))

[Risp. A.E. 21 aprile-2020-n.-113](#)

[DPR 131/86](#)

[Art. 10 D. Lgs. 23/2011](#)

[Circ. A.E. 21 febbraio 2014 n. 2/E](#)

[Circ. A.E. 7 giugno 2010 n. 31/E](#)

INDENNITÀ PER I LIBERI PROFESSIONISTI COVID-19. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto "Cura Italia" riconosce, ai lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria, **un'indennità mensile di € 600** ([art. 44 D.L. 18/2020](#)).

Tale indennità spetta a condizione che, nel 2018, sia stato percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000€, oppure compreso tra 35.000€ e 50.000€.

Il parametro reddituale di riferimento è rappresentato, dunque, dal **"reddito complessivo"** percepito per l'anno di imposta 2018: tale reddito può anche **non coincidere con il solo reddito derivante dall'esercizio della professione**.

Di conseguenza, l'indennità può essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l'anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l'anno di imposta 2018 un reddito derivante dall'esercizio della professione.

[art. 44 DL 18/2020](#)

IRRILEVANZA REDDITUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE DAL FONDO INDENNIZZI RISPARMIATORI

Le somme corrisposte dal **fondo indennizzi risparmiatori** non assumono rilevanza reddituale in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta ([Risp. A.E. 21 aprile 2020 n. 112](#)).

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta in merito al FIR, fondo indennizzo risparmiatori, istituito nel 2019 (ex [art. 1 c. 493-507 L. 145/2018](#)), con la finalità di indennizzare i risparmiatori **titolari di azioni ed obbligazioni subordinate**, che hanno subito un **pregiudizio ingiusto** da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

La **misura dell'indennizzo** per gli azionisti è pari **al 30% del costo di acquisto delle azioni**, entro **il limite massimo di euro 100.000** per ciascun risparmiatore.

In merito alla **rilevanza fiscale** degli indennizzi corrisposti ai risparmiatori, l'Agenzia ha precisato che le somme percepite a titolo di indennizzo non assumono rilevanza reddituale, in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (c.d. danno emergente): le somme sono da considerarsi una misura risarcitoria del danno emergente subito dall'acquirente dei titoli, non essendo parametriche alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall'investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli.

Dunque, l'indennizzo forfetario non è stato considerato riconducibile ad una **perdita reddituale**, bensì ad **un mero reintegro patrimoniale** ed in quanto tale **privo di rilevanza impositiva**.

[Risp. A.E. 21 aprile 2020-n. 112](#)
[art. 1 c. 493-507 L. 145/2018](#)

COVID-19: PROROGA DEL DURC ONLINE IN CASO DI COOPERAZIONE APPLICATIVA

L'INPS fornisce chiarimenti rispetto alla proroga della validità, **fino al 15 giugno 2020**, dei DURC online in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ([art. 103 c. 2 D.L. 18/2020](#)) in caso di **richieste di verifica della regolarità contributiva** effettuate in cooperazione applicativa.

Le richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in **cooperazione applicativa** vengono gestite secondo le consuete modalità, ad eccezione delle ipotesi in cui, per il codice fiscale inviato, sia presente un DURC online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020. In questi casi l'eventuale nuovo invio sarà annullato automaticamente dal sistema.

L'acquisizione del DURC online con validità prorogata al 15 giugno 2020, che non sia nella materiale disponibilità del richiedente in cooperazione applicativa, dovrà avvenire tramite il servizio in cooperazione con il metodo sincrono di <Verifica regolarità> oppure direttamente dal portale

INPS attraverso la procedura DURC online, accedendo tramite il PIN alla funzione <Consultazione>.

I Durc online che vengono restituiti dal sistema indicano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020. Tale data non può essere modificata, in quanto **ciascun Documento è contraddistinto da un numero di protocollo** che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva. Ciò anche al fine di garantire l'integrità materiale del Documento e **prevenirne la contraffazione e la falsificazione** ([Mess. INPS 25 marzo 2020 n. 1374](#)).

[Mess. INPS 21 aprile-2020-n.-1703](#)

[art. 103 c. 2 DL 18/2020](#)

[Mess. INPS 25 marzo 2020 n. 1374](#)

ESCLUSA LA RITENUTA NEL CONCORSO A PREMI RIVOLTO ALLE SCUOLE

I **premi riconosciuti alle scuole pubbliche** vincitrici del concorso organizzato da un'azienda privata, **non scontano la ritenuta alla fonte** a titolo d'imposta prevista dall'[art. 30 DPR n. 600/73](#), in quanto rientrano - ove si ravvisino finalità prevalentemente sociali o benefiche - tra le fattispecie che non si considerano concorsi od operazioni a premio ([art. 6 DPR 430/2001](#)).

L'istante è un'azienda operante nel settore energetico che intende "diffondere il Programma d'Azione Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" promuovendo un concorso rivolto a tutte le scuole pubbliche d'Italia del primo grado d'istruzione. Per le prime tre scuole che riceveranno più voti, saranno previsti, come premi, **un impianto fotovoltaico** e delle somme in denaro. All'Agenzia delle Entrate è chiesto di confermare se una simile tipologia di manifestazione rientri tra **i concorsi a premio o tra le operazioni a premio** o se, invece, trovi applicazione l'ipotesi di esclusione.

Secondo l'Agenzia, tra le fattispecie che non si considerano concorsi od operazioni a premio rientrano **"le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche"** ([art. 6 lett. e\) DPR 430/2001](#)). L'Agenzia, nel presupposto che il caso di specie rientri tra queste manifestazioni, la cui valutazione, tuttavia, esula dalla sua competenza, ritiene che sui premi che saranno erogati alle scuole che risulteranno vincitrici dell'iniziativa proposta dalla Società Istante, **non andrà applicata la ritenuta alla fonte**, a titolo d'imposta.

[art. 30 DPR n. 600/73](#)

[art. 6 DPR 430/2001](#)

[Risp. AE 21 aprile-2020-n.-114](#)

RICONTRATTAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Sintetizziamo a seguire gli adempimenti che occorre effettuare dal punto di vista civilistico e fiscale in caso di accordo di riduzione del canone di locazione di immobili a seguito dell'emergenza Covid-19.

È utile premettere che l'art. 1322 c.c. riserva all'autonomia delle Parti la possibilità di prevedere una sospensione o riduzione del canone di locazione. Tale facoltà riguarda sia le locazioni abitative, sia le locazioni commerciali, indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile.

In via generale, la registrazione dell'accordo deve essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula ed è totalmente gratuita, non richiedendosi il pagamento né di bollo, né di imposta di registro; ciò in quanto l'accordo raggiunto non costituisce una novazione del contratto originario, come stabilito in più occasioni dalla Corte di Cassazione.

La registrazione dell'accordo di riduzione del canone

Dal punto di vista strettamente fiscale, non sarebbe necessaria la registrazione, a meno che l'accordo di riduzione del canone venga formalizzato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Ed infatti l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 60 del 28 giugno 2010 è stata chiara nell'affermare che *“Non si ravvisa, in particolare, nell'accordo di riduzione del canone una ipotesi di risoluzione dell'originario rapporto contrattuale; secondo il consolidato orientamento della Cassazione, infatti, “...le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione ... la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula, infatti, il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ex art. 1230 c.c.”*(cfr. sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, del 9 aprile 2003, n. 5576).

Se ciò è vero, è altrettanto vero che è assolutamente necessario che l'accordo di riduzione del canone venga formalizzato per iscritto e portato a conoscenza dell'Agenzia delle entrate. E', infatti, la stessa citata Risoluzione n. 60/2010 che afferma *“Pertanto, può rispondere ad esigenze probatorie la necessità di attribuire all'atto di modifica contrattuale la data certa di fronte ai terzi.”*

Dunque, per ovvi motivi connessi all'impatto in termini di tassazione ai fini delle imposte sui redditi, **è evidente l'opportunità di procedere alla registrazione per dimostrare l'avvenuta riduzione del canone.** Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, l'articolo 26 del Tuir prevede che i redditi da locazione sono assoggettati a tassazione in base a quanto indicato nel contratto e non in base a ciò che si è incassato.

Ciò vale anche per l'Irap laddove il locatario sia soggetto a tale imposta.

La riduzione del canone in base all'accordo tra proprietario e inquilino comporta, dunque, una minore imposta di registro (ove dovuta) ed un minore reddito da tassare ai fini Irpef o della cedolare secca (21 o 10% a seconda se il contratto è o meno a canone concordato), ovvero un minore reddito da tassare ai fini Ires ed Irap. Anche per quanto concerne l'Iva, ove dovuta, il canone rileva per il nuovo importo.

Gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell'imposta di registro, decorrono dall'annualità successiva a quella in cui è stata concordata la nuova misura del canone.

Le modifiche contrattuali che invece è obbligatorio registrare

Per completezza d'argomento si fa presente che soltanto le cessioni, le proroghe e le risoluzioni del contratto originario, ai sensi degli articoli 3 e 17 del DPR n 131/86 (TU Registro), sono soggette a registrazione in termine fisso (anche se l'accordo è solo verbale). Solo in questi casi la registrazione dell'atto integrativo al contratto di locazione originario sconta il versamento dell'imposta di registro in misura fissa di €. 67,00 da versare nel termine di 30 giorni.

Inoltre, e per concludere, l'articolo 19 del T.U.R. prevede l'obbligo di registrare quegli eventi "che danno luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta" e, dunque, gli accordi integrativi del canone di locazione che comportano un aumento del canone e non, viceversa, quelli che prevedono una riduzione del medesimo.

La gestione operativa del nuovo accordo

La registrazione dell'accordo di riduzione del canone non può essere fatta tramite i canali online dell'Agenzia delle Entrate (mod. RLI), ma **solo allo sportello presso il quale era stato registrato l'atto originario**. Occorre informarsi sul territorio perché al momento in taluni uffici dell'Agenzia delle Entrate è inibito l'accesso, mentre in altri l'accesso è circoscritto a pochi giorni la settimana e in orari limitati.

Resta il fatto che, al momento, l'adempimento della registrazione fruisce della generalizzata proroga derivante dalla pandemia e si potrà procedere con calma alla registrazione, anche al termine dell'emergenza da Coronavirus che attualmente, in via generale, è fissata al 31 luglio, ma modulabile prima di allora con specifici atti normativi in relazione alla situazione contingente.

Nel caso di specie, l'art. 62, commi 1 e 6, del Decreto-Legge n.18/2020 dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, adempimenti che potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020 (Circolare Agenzia Entrate n. 8 del 3 aprile 2020).

La registrazione dell'accordo di riduzione del canone che, come già detto, non è soggetta al pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo (in ciò la Risoluzione n. 60/2010 che afferma il contrario è da considerarsi superata), al momento **la si può fare tramite PEC o e-mail**, indicando i propri riferimenti per essere contattati.

PRECOMPILATA 2020: DISPONIBILITA' A PARTIRE DAL 5 MAGGIO

Parte la campagna dichiarativa 2020 aperta, come di consueto, con la messa a disposizione per il contribuente della dichiarazione precompilata, da parte dell'Agenzia delle Entrate utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria.

Istruzioni al modello 730/2020

Le istruzioni al modello 730/2020 dispongono che, a partire dal 15 aprile, termine prorogato **al 5 maggio 2020** ([D.L. 9/2020](#) poi trasfuso nel [DL 18/2020](#)), l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Nello specifico l'Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

- **i dati contenuti nella Certificazione Unica**, che viene inviata all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- **gli oneri deducibili o detraibili** che vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni ed associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di "sistemazione a verde";
- **alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto ad una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- **altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria**: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Gli effetti del Coronavirus sul modello 730 precompilato

A causa dell'emergenza sanitaria connessa al coronavirus il Governo ha stabilito lo slittamento di numerose scadenze di versamenti ed adempimenti fiscali

È stato stabilito innanzi tutto lo slittamento del termine **per la trasmissione dei dati** per permettere all'Agenzia delle Entrate di redigere la dichiarazione precompilata ed il conseguente posticipo della messa a disposizione della stessa nell'apposita sezione dedicata del sito.

Nello specifico, viene posticipato:

- **al 31 marzo 2020** il termine inizialmente fissato al 28 febbraio, per la trasmissione, all'Agenzia delle Entrate, dei dati da parte di banche, poste, enti di previdenza complementare, università, scuole, imprese funebri, asili nido, amministratori di condominio, etc., in generale di tutti gli oneri detraibili per cui è prevista la spedizione telematica. Fanno eccezione le spese mediche per cui la spedizione telematica è stata già effettuata il 31 gennaio 2020;
- **al 5 maggio 2020** la data, inizialmente fissata al 15 aprile, a partire dalla quale i contribuenti possono trovare, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la propria dichiarazione precompilata.

Accesso del contribuente alla dichiarazione precompilata

Il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione precompilata

1) **direttamente**: utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- credenziali dispositive Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- credenziali dispositive rilasciate dall'INPS.

2) **delegando** l'accesso alla dichiarazione precompilata al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ad un professionista abilitato o ad un CAF-dipendenti.

Prospetto dei dati da verificare

Le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate sono esposte in un apposito "prospetto separato" al fine di consentire al contribuente di verificarle. Pertanto, il contribuente, una volta controllati i dati contenuti nella dichiarazione precompilata, potrà accettare la precompilata così come predisposta dall'Agenzia delle Entrate ma, qualora i dati in essa contenuti, dovessero risultare incongruenti o difforni rispetto alla documentazione in proprio possesso, avrà la possibilità di modificarla, effettuando variazioni ed integrazioni dei dati che potrebbero anche incidere sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

Invio della dichiarazione

Il modello 730/2020 dovrà essere spedito telematicamente.

Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in **assenza di un sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare il conguaglio, il contribuente dovrà:

- effettuare il versamento delle somme eventualmente dovute, mediante il modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
- indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso.

Come anticipato, il contribuente può delegare l'accesso alla dichiarazione precompilata al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) o ad un CAF-dipendenti.

In tal caso, tali soggetti sono tenuti a:

- acquisire le deleghe unitamente alla copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico;
- accedere alle dichiarazioni da parte dei soggetti delegati e verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente;
- apportare le modifiche sulla base dei documenti presentati dal contribuente;
- inviare il modello 730/2020 all'Agenzia delle Entrate;
- rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati);
- consegnare al contribuente una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Nuovi termini di presentazione del modello 730/2020

Le nuove disposizioni relative al Coronavirus hanno riscritto anche il calendario, per CAF, intermediari e sostituti d'imposta, relativo ai termini di comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli esiti dell'elaborazione del modello 730/2020.

Tali nuovi termini si riassumono nella tabella che segue:

<i>data presentazione da parte del contribuente</i>	<i>Trasmissione all'Agenzia delle Entrate</i>
entro 31 maggio 2020	15 giugno 2020
dal 1° al 20 giugno 2020	16 giugno 2020
dal 21 giugno al 15 luglio 2020	23 luglio 2020
dal 16 luglio al 31 agosto 2020	15 settembre 2020
dal 1° al 30 settembre 2020	30 settembre 2020

CORONAVIRUS: LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RILANCIO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus, tra i tanti interventi che il Governo ha adottato, emerge la previsione **dell'ampliamento delle donazioni di prodotti a fini di solidarietà sociale** da parte delle imprese, che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute dall'[art. 16 L. 166/2016](#).

Normativa di riferimento ed agevolazioni fiscali

La [L. 166/2016](#) intende perseguire la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
- b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
- c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti ed a promuovere il riuso ed il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
- d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
- e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

L'[art. 16](#) della legge in parola, prevede che:

1. i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'[art. 85 c. 2 del TUIR](#), il che intende che le cessioni non si considerano ricavi e quindi non concorrono alla determinazione del reddito di impresa;
2. per tali cessioni gratuite, dal punto di vista dell'IVA, non opera la presunzione di cessioni all'[art. 1 del regolamento di cui al DPR 10 novembre 1997 n. 441](#).

Al c. 1 dell'[art. 16](#) sono indicati nel dettaglio i prodotti che godono delle agevolazioni fiscali tra cui:

- le eccedenze alimentari;
- i medicinali;
- gli articoli di medicazione non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati ed ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;

- i prodotti destinati all'igiene ed alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico-chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;
- degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del c. 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

I beni indicati possono essere destinati agli enti pubblici e privati che siano stati costituiti per il perseguimento di finalità solidaristiche e civiche, quindi senza scopo di lucro.

Con l'[art. 31 del D.L. n. 9/2020](#), poi trasfuso nel [D.L. n. 18/2020](#), è stato previsto un **ampliamento** dell'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali estendendolo anche alle donazioni di:

- prodotti tessili;
- prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento;
- giocattoli;
- materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici;
- personal computer;
- tablet;
- e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico;
- permanendo la condizione che tali beni non siano più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

Delega adempimenti a terzi

La [Legge n. 166/2016](#) stabilisce che si ha diritto alle agevolazioni fiscali a condizione che:

- a) per ogni cessione gratuita sia emesso un **documento di trasporto** avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al [DPR 14 agosto 1996, n. 472](#), ovvero un documento equipollente;
- b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria ed ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, una **comunicazione riepilogativa delle cessioni** effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione deve essere trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni. Sussiste l'esonero dall'obbligo per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, abbiano valore non superiore a 15.000 euro;
- c) l'ente donatario deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita **dichiarazione trimestrale**, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Attenzione: Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale.

È previsto che il donatore o l'ente donatario possano incaricare un terzo ad effettuare per loro conto gli adempimenti della trasmissione delle comunicazioni di cui ai precedenti punti a) e b).

Resta ferma la responsabilità del donatore o dell'ente donatario.

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Corso di Porta Nuova, 15
20121 Milano

Tel. +39 02 31 32 36
Fax +39 02 33 61 47 72

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma

Tel. + 39 06 92919104
Fax. + 39 06 92919104

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

